

**circolare di aggiornamento fiscale e societario**

riservato alle aziende clienti

*Dott. Stefano Corti*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Sandro Di Vincenzo*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

*Dott. Simone Sabia*  
· dottore commercialista  
· revisore contabile

Circolare n. 6/2022 del 27/09/2022

**Novità fiscali – Decreto Aiuti-bis e Aiuti-ter**

A seguito dell'approvazione dei DL 115/2022 e DL 144/2022 (Decreti Aiuti-bis e Aiuti-ter), sono state introdotte novità in materia fiscale. Qui di seguito illustriamo sinteticamente le novità di maggior rilievo.

**Proroga dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale**

Il credito d'imposta per le imprese "gasivore" e "non gasivore" è stato esteso:

- ai consumi del terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nella misura del 25% (qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale, riferito al secondo trimestre 2022, del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019);
- ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nella misura del 40% (qualora il prezzo medio di riferimento del gas naturale, riferito al terzo trimestre 2022, del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "energivore" è stato esteso:

- ai consumi del terzo trimestre 2022, nella misura del 25% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al secondo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019);
- ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 40% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al terzo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Il credito d'imposta per le imprese "non energivore" è stato esteso:

- ai consumi del terzo trimestre 2022, nella misura del 15% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al secondo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019);
- ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022, nella misura del 30% (qualora il costo medio per kWh della componente energia riferito al terzo trimestre 2021 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019).

Viale Milton n. 27  
50129 Firenze  
tel. 055/576732 – 572121  
fax 055/572474  
C.F. – P.I. 04936680489

[cortiassociati@cortiassociati.it](mailto:cortiassociati@cortiassociati.it)  
[stefanocorti@cortiassociati.it](mailto:stefanocorti@cortiassociati.it)  
[s.divincenzo@cortiassociati.it](mailto:s.divincenzo@cortiassociati.it)  
[simonesabia@cortiassociati.it](mailto:simonesabia@cortiassociati.it)

Partner Auditcentro S.r.l.  
società di revisione

Il credito d'imposta relativo ai consumi dei mesi di ottobre e novembre 2022 è concesso anche alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (il precedente limite era di 16,5 kW).

Rimandiamo alla nostra precedente Circolare n. 3/2022 per maggiori dettagli relativamente ai requisiti e alle modalità di calcolo ed utilizzo del credito d'imposta.

Sinteticamente questo il quadro riepilogativo aggiornato:

Imprese	Primo trimestre 2022	Secondo trimestre 2022	Terzo trimestre 2022	Ottobre - Novembre 2022
<b>Energivore</b>	20%	25%	25%	40%
<b>Non energivore</b> (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a <b>16,5 kW</b> )	-	15%	15%	30%
<b>Non energivore</b> (con contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a <b>4,5 kW</b> )	-	-	-	
	se incremento costo medio KWh > 30% nel 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se incremento costo medio KWh > 30% nel 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019

<b>Gasivore</b>	10%	25%	25%	40%
<b>Non gasivore</b>	-	25%	25%	40%
	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 4° trim. 2021 rispetto al 4° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 1° trim. 2022 rispetto al 1° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 2° trim. 2022 rispetto al 2° trim. 2019	se incremento > 30% del prezzo medio di riferimento del gas del 3° trim. 2022 rispetto al 3° trim. 2019

Il DL 144/2022 ha introdotto, inoltre, il termine massimo del 31/03/2023 entro il quale dovrà essere utilizzato il credito d'imposta, nonché l'obbligo di inviare all'Agazia delle Entrate, entro il 16/02/2023, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, una apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agazia delle Entrate da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

**Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie SACE e Fondo PMI**

Al fine di supportare la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica e assicurare le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, le imprese con sede in Italia potranno accedere alla garanzia SACE a titolo gratuito, nel rispetto delle previsioni in materia di regime "de minimis".

Ai fini dell'accesso alla garanzia, il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non deve superare, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi ed essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dai soggetti eroganti. Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

L'ammontare garantito del finanziamento, per le imprese "energivore", può essere elevato fino all'importo massimo di 25 milioni di euro.

Per la medesima finalità, cioè per la copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture per consumi energetici emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, anche la garanzia del Fondo PMI può essere concessa a titolo gratuito per i finanziamenti successivi alla data di entrata in vigore del DL 144/2022 (Decreto Aiuti-ter), nel rispetto delle medesime condizioni previste per le garanzie SACE e nella misura massima dell'80% dell'importo finanziato.

**Welfare aziendale - incremento temporaneo fringe benefit dipendenti detassati**

Limitatamente al periodo d'imposta 2022, non concorrono a formare il reddito dei lavoratori dipendenti, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 600,00.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento

Cordiali saluti  
(Corti & Associati)